

Penale Sent. Sez. 6 Num. 36237 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: TRONCI ANDREA

Data Udiienza: 11/07/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. MEZZACAPO CAMILLO, nato il 31/01/1972 a Roma
2. BARDELLI GIANLUCA, nato il 15/01/1962 a Roma
3. DE VITO MARCELLO, nato il 23/07/1974 a Roma
4. PITITTO FORTUNATO, nato il 30/07/1970 a Mileto

avverso l'ordinanza del 03/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 12) nel reato previsto e punito dall'art. 318 cod. pen.;

sentiti i difensori dei ricorrenti:

- avv. Fabio Frattini e Francesco Petrelli, per Mezzacapo,
- avv. Marco Franco e Franco Merlino, per Bardelli,
- avv. Guido Cardinali ed Angelo Di Lorenzo, per De Vito,
- avv. Fabio Lattanzi, per Pititto,

i quali tutti si sono riportati ai rispettivi ricorsi – la difesa del Mezzacapo anche ai motivi nuovi depositati in data odierna – insistendo per il loro accoglimento ed eccependo altresì la difesa del DE VITO l'intervenuta inefficacia della misura a

carico del proprio assistito, qualificati i fatti corruttivi ascritti ai sensi dell'art. 318 cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza genetica emessa nei confronti degli indagati di cui *infra*, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, quanto al MEZZACAPO ed al DE VITO, e della gradata misura degli arresti domiciliari nei confronti del BARDELLI e del PITITTO, in relazione alle vicende per le quali si procede a loro carico, essenzialmente di natura corruttiva e comunque tali ritenute dal G.i.p.

1.1 Secondo la recepita prospettazione accusatoria, l'imprenditore Luca PARNASI, a capo di un vasto gruppo con consistenti interessi immobiliari nella Capitale, già raggiunto da pregresso provvedimento restrittivo avente ad oggetto anche la costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di corruzione, avrebbe stretto con il presidente dell'assemblea comunale di Roma Capitale, Marcello DE VITO, il patto corruttivo di cui al capo 1) della rubrica provvisoria, in funzione dell'appoggio *nell'iter* amministrativo avente ad oggetto la costruzione del "Nuovo Stadio della Roma" nonché dell'approvazione del progetto predisposto nella zona della ex Fiera di Roma, quest'ultimo "ostacolato" dai limiti di cubatura previsti da una precedente delibera comunale. All'interno di detto accordo illecito, l'indebita retribuzione per il pubblico ufficiale sarebbe stata costituita da "*molteplici utilità*", ivi comprese quelle mascherate attraverso il conferimento di lucrosi incarichi professionali allo studio legale dell'avv. Camillo MEZZACAPO: donde, altresì, le imputazioni provvisorie di emissioni di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio (avuto riguardo al successivo trasferimento delle somme incassate sul conto corrente intestato alla società ELLEVI s.r.l., amministrata di fatto dal medesimo MEZZACAPO, titolare del 99% delle quote sociali), per le quali pure è stata confermata la misura di massimo rigore a carico del professionista in questione.

Alla base del proprio convincimento i giudici del Tribunale ponevano le dichiarazioni rese dal già citato PARNASI in ordine ai rapporti intrattenuti dal suo gruppo imprenditoriale con vari pubblici ufficiali, fra cui – per quanto qui rileva – il DE VITO, in particolare dando atto dell'adesione prestata alla proposta, palesata da quest'ultimo, di affidare allo studio del MEZZACAPO la pratica concernente la transazione fra società del gruppo e l'ACEA: tanto all'esplicitato

fine di accreditarsi presso il Movimento 5 Stelle, di cui il DE VITO era espressione. Di qui la deduzione che "la preoccupazione del PARNASI di non scontentare il DE VITO si fondi sulla consapevolezza del ruolo strategico svolto dallo stesso nella realizzazione dei numerosi progetti imprenditoriali da lui coltivati nel Comune di Roma, primo fra tutti quello dello Stadio, il che conferma lo stretto collegamento tra gli incarichi conferiti o promessi al MEZZACAPO e la funzione pubblica svolta dal compartecipe", alla luce di quello che è stato definito il "manifesto programmatico" del *modus agendi* del PARNASI - e, quindi, dell'associazione criminosa da lui costituita - ossia corrispondere denaro indistintamente alle forze politiche di potere, così da poter contare, in ogni caso, su soggetti "sensibili" alle sue esigenze imprenditoriali ("*... la sostanza è che la mia forza ... è quella che alzo il telefono e [omissis]*").

L'analitica illustrazione degli intensi rapporti di seguito intrattenuti dal MEZZACAPO con il PARNASI, quali risultanti dalla disamina dei supporti informatici sequestrati, connotati anche da riferimenti ad interventi sollecitati al DE VITO onde risolvere problematiche contingenti, viene addotta ad ulteriore e significativa conferma della patrocinata lettura dei fatti, incentrata sull'asservimento della funzione pubblica del DE VITO agli interessi privati.

1.2 Anche l'altra principale vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale del riesame - quella, cioè, di cui al capo 12) della rubrica provvisoria - si snoderebbe lungo il medesimo e consolidato canovaccio, al di là della ovvia diversità non solo dell'oggetto dell'indebito intervento richiesto - il rilascio del permesso di costruire, con cambio di destinazione d'uso, afferente ad un edificio sito nell'area della ex Stazione Trastevere - ma anche della società economicamente interessata, nella fattispecie riconducibile al gruppo capeggiato da Giuseppe STATUTO; a significare, cioè, la dazione dell'altrettanto indebito corrispettivo sotto forma di incarico professionale allo studio MEZZACAPO, cui l'arch. PITITTO, per conto dello STATUTO, corrispondeva la somma di € 20.000,00, con promessa di ulteriori € 160.000,00 in caso di conseguimento del risultato auspicato.

In forza di tale convincimento, del pari conforme a quello del G.i.p., era altresì tenuto fermo l'inquadramento della vicenda medesima - che la richiesta cautelare del pubblico ministero procedente aveva ricondotto al paradigma dell'art. 346 *bis* cod. pen., indicando le persone dei mediatori nel DE VITO (nei confronti della segretaria dell'assessore competente), nonché in Gianluca BARDELLI, chiamato ad esercitare pressioni nei confronti di un imprecisato pubblico ufficiale - nello schema della corruzione propria, di cui all'art. 319 dello stesso codice.

2. Avverso la decisione in estrema sintesi riassunta hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione i difensori di fiducia dei quattro indagati elencati in epigrafe.

3. Gli avv. Franco e Merlino formulano tre motivi di doglianza nell'interesse del loro assistito, Gianluca BARDELLI, come detto ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità in ordine al fatto illecito descritto nel capo 12) dell'incolpazione provvisoria, qualificato come corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, pur a fronte dell'iniziale inquadramento, ad opera del pubblico ministero precedente, come traffico di influenze illecite.

3.1 Si assume, con il primo motivo di censura, che, così opinando, il provvedimento genetico sarebbe incorso in violazione di legge e vizio di motivazione – malamente non rilevati dal Tribunale distrettuale della cautela, pur a fronte di espressa sollecitazione in proposito – avendo "il G.i.p. ... applicato la misura coercitiva per un fatto diverso", in spregio al noto e vincolante principio della domanda cautelare, di cui all'art. 291 del codice di rito, sulla scorta di una "motivazione apparente sul punto".

In particolare – si prosegue – il Tribunale capitolino, dopo aver affermato come rientri nelle prerogative del G.i.p. "interpretare i termini giuridici dei fatti descritti nella relativa richiesta, anche in modo autonomo rispetto agli intendimenti della pubblica accusa, con la sola preclusione della possibilità di immutarli", avrebbe erroneamente ritenuto che la vicenda qualificata dal giudice come corruzione propria abbia ad oggetto "lo stesso fatto naturalistico considerato nei suoi elementi costitutivi di condotta, evento e nesso causale ed avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e persone coinvolte", laddove il G.i.p. avrebbe "operato una sostanziale modifica del fatto su cui ha fondato la propria ordinanza di applicazione della misura cautelare, cambiando completamente non solo la qualifica giuridica, ma l'intera struttura del fatto storico secondo la triade condotta-nesso-evento". Ciò in quanto, mentre il pubblico ministero precedente aveva ipotizzato "un concorso paritario tra MEZZACAPO, DE VITO e BARDELLI", i quali, così come recita il capo d'incolpazione *sub* 12), "*sfruttando le relazioni esistenti con soggetti chiamati ad intervenire nell'iter amministrativo [...] – ed in particolare la conoscenza di BARDELLI Gianluca con un pubblico ufficiale imprecisato – si facevano indebitamente promettere da PITITTO Fortunato*" una somma di denaro quale "*prezzo della mediazione illecita finalizzata ad ottenere un'interlocuzione diretta con il pubblico ufficiale nell'ambito del progetto immobiliare suindicato*" – quello, cioè, finalizzato ad ottenere il rilascio di permesso di costruire, con mutamento della destinazione d'uso ed ampliamento, per un immobile sito nell'area della ex

stazione Trastevere, di proprietà della "Ippolito Nievo s.r.l.", società facente parte del gruppo STATUTO, cui faceva capo quale professionista il menzionato PITITTO – per contro, nella prospettazione recepita dal G.i.p. e ratificata dal Tribunale del riesame, il DE VITO, la cui veste pubblicistica assumeva valenza meramente contingente nella costruzione originaria, diviene il "pubblico ufficiale corrotto e non più influenzatore", che dunque riceve il denaro non per "esercitare pressione su pubblici ufficiali terzi, ma per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri di ufficio, atto non più rappresentato dalla medesima pressione bensì dall'essersi messo a libro paga del privato": donde, altresì, il mutamento dei ruoli dei singoli concorrenti e – per quanto qui segnatamente rileva – del ricorrente BARDELLI, la cui figura di "attore principale" degrada a mero concorrente *extraneus* consapevole "del *pactum sceleris* intercorso tra altri soggetti" ed il cui completamento, peraltro, "non si comprende come acceda alla corruzione del DE VITO, di per sé già perfezionatasi".

3.2 Il secondo profilo di critica si ricollega direttamente a tale ultima annotazione ed investe, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la stessa compatibilità della condotta contestata al prevenuto con la ritenuta ipotesi delittuosa della corruzione, ex art. 319 cod. pen.: ciò in quanto – si deduce – il "BARDELLI non determina né suggerisce alcunché ai concorrenti necessari, tantomeno si interpone per consentire loro di raggiungere un accordo", il suo contributo causale essendo stato individuato "in termini di ulteriore contatto di un pubblico ufficiale non individuato, inquadrato in un ufficio la cui competenza non è conosciuta, per compiere atti dei quali nulla si sa neppure in termini di liceità/illiceità", ferma restando la posteriorità di tale comportamento rispetto al fatto corruttivo ormai già integrato, con conseguente irrilevanza dello stesso. Non senza aggiungere come l'atto amministrativo, al cui conseguimento sarebbe stata finalizzata l'intera operazione illecita, non rientrasse nelle competenze del preteso pubblico ufficiale corrotto DE VITO, presidente del consiglio comunale di Roma, posto che tale organo nulla doveva approvare; salvo a voler individuare l'atto contrario nello stabile asservimento del menzionato DE VITO, da ciò discendendo comunque l'inquadramento del fatto in seno al diverso reato previsto e punito dall'art. 318 cod. pen.

3.3 Il terzo vizio denunciato nell'interesse del ricorrente ha ad oggetto la ritenuta "assenza grafica di motivazione sulle censure mosse dalla difesa in punto di gravi indizi di colpevolezza", alla luce della ben diversa lettura offerta dalla difesa in ordine agli specifici dati indiziari evidenziati in proposito, rimasta del tutto priva di valutazione ad opera dei giudici del riesame.

4. Evidenti ragioni di organicità conducono ora all'illustrazione del ricorso concernente la posizione del PITITTO, anch'egli attinto da identica misura in relazione al fatto di reato *sub* 12).

Secondo la difesa del prevenuto sarebbe, in primo luogo, "giuridicamente errata" la qualificazione giuridica dell'episodio contestato quale corruzione propria: non sarebbe stato infatti individuato, né risulterebbe individuabile, "un atto di ufficio contrario ai doveri che il corrotto avrebbe già compiuto o avrebbe dovuto compiere", non essendo anzi neppure indicato "il corrotto o quanto meno non sono indicati gli elementi dai quali emergerebbe la consapevolezza del PITITTO che ci fosse un soggetto da corrompere". In conclusione, potrebbe al più ipotizzarsi una condotta di mediazione illecita da parte dell'avv. MEZZACAPO, giusta l'originaria costruzione accusatoria, con conseguente ripristino della qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 346 *bis* cod. pen. ed annullamento dell'ordinanza impugnata, in funzione della doverosa rivalutazione delle esigenze cautelari, da apprezzarsi alla stregua della reale fattispecie di reato qui evocabile, connotata da una diversa e meno grave "carica di offensività".

4.1 Nell'ambito di siffatta qualificazione giuridica, i difensori del PITITTO sviluppano, con il secondo ed ultimo motivo, un'argomentazione avente in realtà carattere preliminare: si assume, infatti, che, consistendo il prezzo della mediazione illecita nel conferimento di un incarico professionale all'avv. MEZZACAPO, segnatamente nel rinnovo al professionista dell'incarico già in precedenza conferito direttamente dallo STATUTO, il fatto di cui trattasi si ricolleggerebbe strettamente all'illecito contestato in seno al capo d'imputazione provvisoria *sub* 11) - in cui l'assegnazione di siffatto incarico sarebbe, ancora una volta, lo strumento della indebita mediazione "finalizzata a consentire la concessione dell'autorizzazione per la costruzione di un hotel nell'area della ex stazione di Trastevere a Roma" - e, dunque, potrebbe al più addebitarsi al PITITTO di aver contribuito a mantenere in essere un accordo illecito attuato da altri e da retrodatarsi, quanto all'epoca della sua consumazione, ai primi di febbraio 2018. Mentre, ove pure si volesse accreditare di una valenza autonoma la condotta del prevenuto, in ogni caso questa dovrebbe essere correttamente collocata non già al 22 febbraio 2019 - data coincidente con la trasmissione all'avv. MEZZACAPO della proroga della consulenza da parte della "Ippolito Nievo s.r.l." - bensì in epoca immediatamente antecedente all'entrata in vigore della legge n. 3/2019: *ergo*, dovrebbe farsi riferimento all'apparato sanzionatorio della norma incriminatrice quale risultante prima dell'inasprimento delle pene operato con la ricordata legge n. 3 del 2019, tale da non consentire l'applicazione di misure coercitive, conformemente al dettato dell'art. 280 cod. proc. pen.

5. Premesso come tanto l'ordinanza impositiva della misura, quanto quella impugnata nella presente sede, risentano della valorizzazione di elementi indiziari ritenuti sintomatici dell'esistenza di un c.d. "sistema PARNASI" - elementi che si assumono "in gran parte costituiti da valutazione ed ipotesi rubricate in incolpazioni per le quali pendono ancora indagini e per le quali, soprattutto, non è stata richiesta alcuna misura cautelare" - gli avv. Cardinali e Di Lorenzo, a mezzo di un unico atto a firma congiunta, formulano sei motivi di censura nell'interesse del loro assistito, Marcello DE VITO, nei cui confronti si procede per i fatti corruttivi rubricati *sub* 1) e 12).

I primi quattro di tali motivi sono tutti inerenti alla contestazione del costruito indiziario avente ad oggetto il capo d'incolpazione contrassegnato dal n. 1), articolato in due distinti episodi - l'essere intervenuto "*nell'iter amministrativo relativo alla realizzazione del progetto del 'Nuovo Stadio della Roma'*"; l'aver favorito "*l'approvazione di una delibera in consiglio comunale per la realizzazione nella zona dell'ex Fiera di Roma di un campo di basket e di un polo per la musica, superando le limitazioni poste dalla delibera BERDINI*", in forza della quale erano previsti in quella zona precisi e vincolanti limiti di cubatura - indicati come gli atti contrari ai doveri d'ufficio, espressione dell'asservimento della funzione del ricorrente, quale presidente del consiglio comunale di Roma Capitale, agli interessi privatistici coltivati da Luca PARNASI, presidente del C.d.A. di Eurnova s.r.l. ed a capo dell'omonimo gruppo imprenditoriale, mediante utilità rappresentate dal conferimento o dalla promessa del conferimento di incarichi professionali all'avv. Camillo MEZZACAPO, amico e sodale da lunga data del DE VITO, anch'egli inserito in precedenza nel medesimo studio professionale quale avvocato.

5.1 Con il primo motivo - focalizzato sulla vicenda della procedura relativa all'autorizzazione per la costruzione del nuovo stadio della società calcistica della Roma - la difesa contesta "la erronea valutazione e travisamento delle dichiarazioni rese da Luca PARNASI" in occasione degli interrogatori dallo stesso sostenuti: il menzionato PARNASI si sarebbe infatti limitato ad asserire di aver conosciuto l'avv. MEZZACAPO per il tramite del DE VITO e di aver "*percepito immediatamente*" che l'odierno ricorrente "*gradisse l'avvio di un rapporto professionale con lo Studio MEZZACAPO*", in effetti concretizzatosi con l'incarico di seguire una procedura transattiva con l'ACEA, senza peraltro imposizione alcuna, avendo altresì contezza che si trattava di uno studio qualificato "*e inoltre vicino al Movimento 5 stelle*", con il quale l'imprenditore intendeva accreditarsi. Per l'effetto, la conclusione tratta dall'ordinanza impugnata - nel senso che il PARNASI abbia affermato "che a partire da quell'incontro nel marzo 2017 egli abbia offerto denaro o altre utilità per ottenere un intervento di DE VITO

nell'ambito del procedimento Nuovo stadio della Roma" - costituirebbe evidente "travisamento della prova dichiarativa", atteso che nessun accordo di tipo corruttivo era stato raggiunto fra le parti, nemmeno sotto forma di promessa, tale da inficiare l'intero apparato argomentativo cui risulta informato il provvedimento del Tribunale del riesame, per di più asseritamente esplicito nell'affermare di aver desunto dalla stessa narrazione del PARNASI la dimostrazione del rispetto dei "canoni decisori di cui all'articolo 192 co. 3 c.p.p.", in spregio al divieto di circolarità della prova, ovvero "da mere argomentazioni accusatorie per fatti a quelli estranei".

5.2 Il secondo profilo di doglianza - al pari del precedente, per violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo agli elementi costitutivi del reato di corruzione propria, sotto l'aspetto oggettivo, ma anche soggettivo - si dipana attraverso l'elencazione dei "passaggi salienti", comprovati dalla documentazione prodotta in sede di riesame all'udienza del 3 aprile 2019, che hanno scandito l'*iter* amministrativo innescato dalla presentazione, avvenuta nel corso della sindacatura MARINO, del progetto per la costruzione di un nuovo stadio di proprietà della società calcistica Roma. Di qui la ritenuta dimostrazione:

- "che la decisione di realizzare lo stadio scaturiva dalla volontà politica della maggioranza di governo espressa il 24 febbraio 2017 dal Sindaco (e poi dalle delibere di Giunta che dichiaravano il pubblico interesse alla realizzazione del progetto ...)";

- che, per l'effetto, nessun interesse avrebbe avuto il PARNASI nel conferire, dopo il preciso impegno assunto in prima persona dal Sindaco RAGGI, "incarichi professionali all'avv. MEZZACAPO per 'acquistare' il favore od un intervento condizionatore del DE VITO nell'*iter* di approvazione" di un progetto già deciso ed approvato;

- che la disamina degli anzidetti "passaggi salienti" darebbe conto di come si sia in presenza "di una attività procedimentale e provvedimentale del tutto avulsa dalla competenza funzionale del DE VITO e dalla di lui asserita influenza o dipendenza e che, solo al termine di tale lungo e complicato *iter* amministrativo, il ricorrente presiedeva unicamente l'Assemblea (quella del 14.06.2017) ove la delibera veniva inviata per la sua discussione", così facendo luogo, per un verso, ad un atto dovuto - quello, appunto, di presiedere l'organo assembleare, in conformità al ruolo suo proprio - e, per altro verso - ossia con riferimento al voto manifestato nell'occasione - ad "una attività politica ad ampia discrezionalità, immune da ogni forma di sindacabilità".

5.3 Il terzo profilo di contestazione della ritenuta gravità indiziaria del quadro acquisito a carico del DE VITO - sempre in relazione ai fatti *sub* 1) - focalizza l'attenzione sulla presunta fittizietà degli incarichi all'avv. MEZZACAPO.

In proposito, osserva la difesa del ricorrente che quelli enumerati nel capo d'incolpazione sarebbero unicamente incarichi "parlati", non seguiti da alcun atto concreto, se si fa eccezione del primo, avente ad oggetto la gestione e definizione di una transazione (curata non personalmente dall'avv. MEZZACAPO, ma da altra professionista dello studio, l'avv. VECCHIARELLI, per le ragioni esposte dallo stesso avv. MEZZACAPO) fra ECOGENA, società riconducibile al gruppo PARNASI, ed ACEA s.p.a. Transazione effettivamente intervenuta e scaturita da un reale e concreto impegno professionale, giusta il compendio documentale di cui dà atto lo stesso provvedimento impugnato, non senza aggiungere il riconoscimento proveniente dal PARNASI circa la rilevanza del ruolo giocato dal detto studio legale nella conclusione dell'accordo transattivo. Mentre, per ciò che riguarda i due bonifici, per poco meno di € 13.000,00, ricevuti dal DE VITO sul proprio conto corrente e provenienti da quello personale del MEZZACAPO, osserva il ricorso che l'apprezzamento della circostanza in questione in chiave accusatoria è confutato: a) dalla documentazione sequestrata presso l'abitazione del DE VITO all'atto dell'esecuzione del provvedimento genetico - non trasmessa al Tribunale del riesame, ma prodotta dalla difesa all'udienza di discussione del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. - attestante la riconducibilità di tali versamenti a pregressa attività professionale del prevenuto in seno allo studio legale; b); dalle evidenti incongruenze sul piano temporale fra i bonifici di cui trattasi ed il versamento della provvista della pretesa corruzione; c) dalla palese sproporzione nella ripartizione fra i sodali del corrispettivo della corruzione medesima, pari a circa € 95.000,00.

5.4 Il quarto profilo di doglianza deduce che la costruzione della condotta corruttiva, riferita questa volta al secondo episodio descritto nel capo d'incolpazione *sub* 1), sarebbe stata "ricavata da una attività interpretativa della conversazione ambientale intrattenuta il 31.05.2018 tra PARNASI, DE VITO e MEZZACAPO", a tal fine passata in rassegna e commentata, ritenuta frutto di travisamento e malgoverno "delle regole logiche ed ermeneutiche utilizzate dal giudice della cautela": non vi sarebbe infatti alcun elemento di illiceità, se non in un'impostazione "inquisitoria e giustizialista", "nella interlocuzione intorno ad un tavolo di un imprenditore (che ha in corso numerosi progetti di rilevante importanza economica e sociale) con un esponente della forza politica di governo della città a cui chiedere il sostegno politico ('... *Insomma questa operazione la voglio fare solo se ho la copertura politica della città*') ad una iniziativa ancora in fase ideativa ed embrionale, la cui fattibilità veniva esplorata in un '*giro di consultazioni preliminari*' che sono invero una dinamica necessaria e fisiologica alla dialettica tra impresa e politica". Non senza rilevare, conclusivamente, come lo svolgimento della specifica vicenda sia asseritamente espressione di una

iniziativa assunta unilateralmente dal PARNASI, cui il DE VITO rivolgeva l'invito di relazionarsi con "il corretto canale istituzionale per l'attuazione del progetto, ossia l'Assessorato allo Sport", senza l'emersione di elementi di sorta, indicativi di profitto personale, sotto qualsivoglia forma di utilità, e tanto meno di mercimonio della funzione o di condotte inosservanti della legge, essendovi anzi in atti una sintomatica conversazione intercettata, in cui il MEZZACAPO si sfoga con il coindagato BARDELLI, mettendolo a parte del discorso fatto direttamente al DE VITO, redarguito per non aver procurato al suo interlocutore "incarichi, nomine od attribuzioni di qualsiasi specie".

5.5 Il quinto motivo contesta la qualificazione giuridica, come corruzione propria, sia dei fatti di cui al più volte citato capo 1) dell'incolpazione provvisoria, sia di quelli sussunti all'interno del capo 12), laddove gli stessi andrebbero semmai ricondotti in seno all'ipotesi delittuosa del traffico di influenze di cui all'art. 346 *bis* cod. pen.

Sostiene la difesa che l'ordinanza impugnata, dopo aver rilevato che l'attuale assetto della fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., frutto della penetrante riforma introdotta dalla novella del 2012, risulta svincolato da ogni necessario riferimento ad un atto d'ufficio, assume erroneamente che tanto valga, in caso di stabile asservimento della funzione, anche per il reato previsto e punito dall'art. 319 cod. pen., rimasto nondimeno inalterato pur dopo il ricordato intervento riformatore del 2012. Dopodiché nei fatti in esame, sia con riferimento al capo 1) che al capo 12), non sarebbe stato in alcun modo specificato l'atto ritenuto oggetto di mercimonio, in relazione al quale "avrebbe assunto rilevanza la posizione del DE VITO per il superamento di ostacoli o stalli", né indicata "l'idoneità, la capacità, la modalità ed il collegamento della funzione con il '*superamento della delibera BARDINI*' o con il '*rilascio del permesso di costruire*' o '*l'interferenza nell'iter amministrativo dello stadio*'", onde sarebbe stato malamente sovrapposto e fatto coincidere lo "sfruttamento delle relazioni esistenti con l'accordo corruttivo, rendendo vana la fondamentale differenza tra la 'bilateralità' di un accordo - lecito od illecito che sia - con la 'unilateralità' dello sfruttamento".

5.6 La violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione sono infine dedotti anche in relazione alle esigenze cautelari.

In particolare, del tutto generica sarebbe l'allegazione dell'esistenza di un concreto pericolo di inquinamento probatorio, carente altresì della indicazione di "quale tipologia di indagine pertinente alla contestazione dello Stadio, della Ex Fiera di Roma o della vicenda Ippolito Nievo" sarebbe suscettibile di compromissione in assenza della misura adottata. Rilievo, questo, che si correla con l'osservazione per cui, da un lato, la misura in questione sarebbe in realtà

funzionale alla tutela della "acquisizione di materiale investigativo e probatorio relativo ad indagine in corso di ipotesi accusatorie per le quali non interveniva alcuna richiesta di misura cautelare"; e, d'altro canto, "specifiche indagini" sarebbero state già eseguite "con riferimento ad entrambi i capi 1 e ... 12)".

Inoltre, è denunciata l'omessa indicazione della data di scadenza delle indagini da compiere, pur prevista a pena di nullità dall'art. 292 lett. d) del codice di rito.

Ferma la rivalutazione che andrebbe comunque compiuta, per via della caducazione di una delle esigenze cautelari valutate come sussistenti, la difesa censura altresì la ricorrenza del pericolo concreto di recidiva, asseritamente affidata ad "espressioni tautologiche, generiche ed argomentazioni presuntive, non adeguate a giustificare il mantenimento del vincolo estremo in capo al ricorrente", alla luce del requisito dell'attualità, introdotto dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, giusta l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità a tal fine richiamato.

Del tutto carente, infine, perché mascherata da una motivazione meramente apparente, sarebbe la giustificazione dell'inadeguatezza della gradata misura degli arresti domiciliari.

6. Altrettanto ampia è la disamina critica dell'ordinanza impugnata compiuta dagli avv. Frattini e Petrelli nell'interesse del MEZZACAPO.

6.1 In primo luogo si censura, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., nell'ambito della più ampia confutazione circa la sussistenza del requisito della gravità indiziaria, "la mancata considerazione delle questioni aventi natura decisiva prospettate dalla difesa nei motivi posti a sostegno del riesame, da parte del Tribunale".

La doglianza viene formulata con particolare forza rispetto al capo d'incolpazione 1), inerente alla c.d. "vicenda PARNASI", rispetto alla quale, a fronte delle asseritamente "semplicistiche" ricostruzioni operate dal provvedimento genetico, sulla scorta delle "suggestioni" derivanti dal procedimento principale, di cui "il presente rappresenta un semplice 'stralcio', con un evidente e dichiarato '*condizionamento interpretativo*' nei confronti di fatti e di vicende evidentemente difformi", era stato eccepito come il MEZZACAPO: non avesse svolto alcun tipo di attività professionale, né avesse in alcun modo interferito, tanto in relazione alla realizzazione del progetto del nuovo stadio della Roma, quanto in relazione all'altro progetto ipotizzato per la zona della ex Fiera di Roma; si fosse limitato, su incarico del PARNASI, ad occuparsi di una transazione fra le società ACEA ed ECOGENA – quest'ultima riferibile al committente – trasferendo peraltro il detto incarico, per

rappresentate ragioni di opportunità, ad altro legale dello studio, da cui aveva poi ricevuto parte dei compensi maturati e percepiti; non avesse trasferito alcuna parte di quella somma al DE VITO; non fosse stato "tipizzato" alcun diverso contributo causale del prevenuto alla pretesa vicenda corruttiva, certo non desumibile dai successivi rapporti con l'ACEA, concretizzatisi in incarichi professionali di minimo valore, tutti peraltro effettivamente esperiti, per l'effetto produttivi di modesti compensi, essi pure mai attribuiti, nemmeno in parte, al DE VITO. Il tutto senza ricevere risposta alcuna, se non sotto forma dell'elusiva affermazione dell'asseritamente "ingenua e non riscontrata" ricostruzione prospettata dalla difesa, laddove dovrebbe semmai riconoscersi valore di mera "petizione di principio" all'assunto accusatorio, secondo cui il conferimento di incarichi professionali all'avv. MEZZACAPO avrebbe costituito lo strumento "attraverso cui far veicolare le tangenti", assunto fra l'altro esplicitamente smentito dalle dichiarazioni dei responsabili di settore dell'ACEA, a proposito dell'effettivo inserimento del prevenuto nel novero dei professionisti cui erano affidati incarichi di difesa legale delle società del gruppo e della positiva verifica delle sue capacità, in misura superiore a quella di altri studi professionali, alla base del conferimento di incarichi ulteriori, successivi al primo.

Non senza rimarcare la significatività delle considerazioni che precedono, in ragione del solo incarico concretamente conferito al MEZZACAPO dal PARNASI, come detto relativo alla transazione fra una società del suo gruppo e la menzionata ACEA, il cui effettivo e documentato espletamento, inoltre, varrebbe viepiù a sconfessare la prospettazione accusatoria, costruita nel senso dell'assegnazione di "incarichi dal tenore formale perché privi, in sostanza, di reali prestazioni professionali".

Eguale mente carente – sempre in relazione alle condotte rientranti nella "vicenda PARNASI" – sarebbe poi la motivazione in ordine al pur denunciato profilo avente ad oggetto "la individuazione dell'atto proprio del pubblico ufficiale, o quanto meno l'atto riconducibile al suo ufficio", quale richiesto dal paradigma dell'art. 319 cod. pen., tenuto conto che, "al contrario, lo stesso capo di incolpazione cautelare si riferisce espressamente a non meglio specificati *'iter amministrativi'* [...] evidentemente del tutto estranei all'ufficio di presidenza dell'Assemblea Capitolina, ed alla sua *'funzione di indirizzo'*, dovendosi pertanto riconoscere come il reato in esame non possa essere in alcun modo ritenuto sussistente con riferimento alle suddette ipotetiche condotte".

Peraltro, anche a voler diversamente opinare – prosegue la difesa – la presenza del DE VITO andrebbe limitata alla sola presidenza della seduta pubblica del 14 giugno 2017, sfociata nella conferma (con 28 voti favorevoli e 9 contrari) della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di realizzazione del

"Nuovo stadio della Roma", già adottata nel 2014 e, dunque, in epoca anteriore alla nomina dell'odierno ricorrente alla presidenza dell'Assemblea comunale. Mentre la disamina di tutti gli atti integranti l'iter amministrativo antecedente lo svolgimento della seduta testé richiamata darebbe conto di come essi siano "inequivocabilmente indipendenti e del tutto estranei alle funzioni esplicabili dal DE VITO".

In ogni caso e conclusivamente, il ricorso contesta altresì il difetto di motivazione in ordine al profilo soggettivo, stante la denunciata carenza probatoria "circa la consapevolezza da parte del MEZZACAPO dell'inserimento della prestazione professionale in questione nel dedotto sinallagma", in relazione ad entrambe le vicende confluite in seno al capo d'incolpazione *sub* 1). Carenza probatoria non aggirabile attraverso il riferimento alla rilevata "coincidenza cronologica di alcuni eventi (la transazione ACEA e la delibera dell'Assemblea)", in ragione del carattere eccessivamente "vago e generico" del legame in tal modo istituito, "per poter coniugare vicende che restano oggettivamente e soggettivamente assai distanti fra loro".

6.1.1 Analoga mancanza di argomentazioni giustificative viene rappresentata dai ricorrenti riguardo al fatto di reato descritto nel capo 12) dell'imputazione provvisoria, in cui pure l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di rispondere alle obiezioni difensive. Il tutto essendo per di più complicato, in punto di diritto, dalla "riqualificazione" della condotta ascritta ad opera dell'ordinanza genetica, rispetto alla più blanda ipotesi di traffico di influenze illecite delineata dal pubblico ministero precedente; e, in punto di fatto, dalla pure rilevata assenza di collegamenti "fra l'attività professionale svolta dal MEZZACAPO e la dedotta e non dimostrata spendita di una funzione propria del DE VITO", non senza aggiungere la sintomatica mancata accettazione del secondo incarico da parte del professionista, significativa ad un tempo dell'effettività di quello in un primo tempo conferito, concretamente svolto e poi conclusosi con l'abbandono da parte del professionista, come del resto comprovato dalle "stesse acquisizioni dichiarative operate dai PM a seguito della esecuzione della ordinanza cautelare", a tal fine passate in rassegna.

6.1.2 Assente e comunque errata sarebbe inoltre la motivazione del provvedimento impugnato, quanto alla "valutazione della prova dichiarativa proveniente dall'indagato in procedimento connesso Luca PARNASI": il Tribunale si sarebbe di fatto sottratto alla obiezione difensiva mossa avverso la valorizzazione in chiave accusatoria, quale elemento di riscontro della chiamata in correità del PARNASI, della pretesa identità del *modus operandi* adottato dal DE VITO e dal MEZZACAPO anche nei rapporti con altri gruppi imprenditoriali, senza alcuna considerazione della difformità dei contesti, dei soggetti e delle

condotte, così sovrapponendo quella che doveva essere confinata nell'ambito di una mera "ipotesi di lavoro", da sottoporre a doverosa verifica, con le "effettive emergenze probatorie", i "fatti" e le "condotte oggettivamente intesi".

6.1.3 Ancora, prive di risposta sarebbero rimaste le osservazioni formulate dalla difesa riguardo alle conversazioni d'ambiente intercettate il 4 febbraio 2019 ed intercorse fra il DE VITO ed il MEZZACAPO, oggetto asseritamente di una "distorta interpretazione" ad opera del G.i.p., prima, e del Tribunale, poi, che avrebbe "del tutto travolto l'evidenza dei contenuti, che rendono manifesto il fatto che l'unico 'approfittamento' [...] reclamato al DE VITO da parte del MEZZACAPO è quello relativo al suo inserimento all'interno degli organismi dirigenziali di qualche importante Ente", in assenza di qualsivoglia cenno "ad eventuali 'affari illeciti' legati alla 'corruzione' dell'amico". Ciò che avrebbe del resto trovato conferma nella successiva conversazione, svoltasi nello stesso giorno, fra il MEZZACAPO ed il BARDELLI.

6.1.4 Infine, denuncia la difesa il travisamento interpretativo della "questione relativa alla presunta 'cassaforte' nella quale sarebbero confluiti i profitti illeciti (ovvero il prezzo della corruzione del DE VITO) costituita dal conto corrente intestato alla società MDL a r.l. della quale il MEZZACAPO era socio di maggioranza (al 90%)": ciò in quanto gli importi riversati su detto conto corrente, peraltro di importo irrilevante, sarebbero da ricondursi documentalmente alle provvigioni per le sponsorizzazioni fatte ottenere dalla MDL, in conformità al suo oggetto sociale, essendo altresì significativo che nessuna somma derivante dal pagamento della transazione ACEA - ECOGENA sia transitata su detto conto corrente.

6.2 Il secondo motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in rapporto alla qualificazione giuridica, come corruzione propria, dei fatti di cui alle imputazioni provvisorie oggetto dei capi 1) e 12).

Il Tribunale, facendo propria l'impostazione seguita dal G.i.p., avrebbe confuso "del tutto la 'funzione' ed i limiti funzionali della stessa con la intrinseca capacità di intervento e di influenza del singolo pubblico ufficiale", limitandosi a valutazioni astratte, senza alcun reale confronto con la specificità dei fatti per cui è procedimento e, tanto meno, con le argomentazioni sul punto sviluppate dalla difesa: così, il riconoscimento della natura della fattispecie prevista e punita dall'art. 319 cod. pen., quale "reato proprio funzionale", sarebbe stata poi vanificata in radice dalla "sussumibilità delle diverse condotte contestate, non in base al superamento o meno dei limiti della competenza funzionale dell'autore, bensì alle sue proprie concrete capacità di intervento *de facto*". Di qui il richiamo e la valorizzazione, ad opera del Tribunale, dei "poteri" del DE VITO e della sua "forza istituzionale", tali da consentirgli un intervento diretto sugli assessori e sui

funzionari amministrativi di settore, che sarebbe tuttavia evocativo – in assenza di puntuali riferimenti normativi, atti a chiarire in che misura il “potere di indirizzo e di controllo, politico ed amministrativo”, per certo spettante all’organo assembleare, può essere esercitato dal suo presidente e quale ne sia l’estensione “rispetto alle singole articolazioni del potere amministrativo ed esecutivo” – solo “di una onnicomprensiva funzione presidenziale coincidente con tutti gli organismi comunali e sovrapponibile *de facto* all’intero ente territoriale”.

In definitiva, assume il ricorrente che siffatta “ottica deformata” condurrebbe a riconoscere rilievo non alla funzione di cui il DE VITO è titolare, ma alla latitudine della sua capacità d’intervento, in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato di corruzione propria, secondo cui anche la riconosciuta valenza penale di un’ingerenza di fatto deve pur sempre esercitarsi “nell’ambito delle competenze e delle articolazioni proprie dell’ufficio di riferimento”, così finendo con lo “stravolgere” la tipicità di detta fattispecie, al contempo rendendo impossibile tracciare la necessaria linea di demarcazione rispetto alla distinta previsione di cui all’art. 346 *bis* cod. pen., ove il soggetto agente ricopra la veste di pubblico ufficiale e condizioni un ufficio diverso dal proprio.

In senso contrario, non rivestirebbe alcuna valenza dirimente l’affermazione del Tribunale, secondo cui, in relazione ai fatti *sub* 1), il DE VITO avrebbe rinunciato *a priori* alla tutela del generale interesse pubblico a lui demandata, essendosi in presenza, al di là della condivisione del generale principio, di un’affermazione generica ed apodittica, “sganciata del tutto da una seria ricognizione” degli atti propri del DE VITO, “distinguendo fra atti politici, atti amministrativi formali vincolati ed atti a contenuto discrezionale”, dimentica altresì del significato delle delibere assembleari di cui trattasi, come “manifestazione di una corale volontà e di espressione politica dell’Assemblea”.

Quanto, poi, ai fatti *sub* 12), la valorizzazione, da parte del Tribunale, del “rapporto paritario tra il pubblico ufficiale e il soggetto privato” lascerebbe ferme le decisive circostanze della mancata prova della destinazione dell’ipotizzata utilità all’acquisto della funzione del pubblico ufficiale, anziché al pagamento della sua mediazione, nonché il dato evidente di “come il DE VITO potesse al massimo agire operando la propria *moral suasion* nei confronti di altri soggetti pubblici ufficiali o incaricati, non potendo invece porre in essere alcun atto proprio riconducibile alla sua specifica funzione di presidente dell’Assemblea capitolina”.

Logico corollario delle considerazioni esposte, funzionali all’inquadramento dei fatti nell’art. 346 *bis* cod. pen., è l’illegittimità della misura applicata, avuto

riguardo alla sanzione edittale stabilita dalla fattispecie incriminatrice in rapporto alla prescrizione di cui all'art. 280 del codice di rito.

Di più, nemmeno la gradata misura degli arresti domiciliari sarebbe stata asseritamente adottabile, poiché l'inasprimento sanzionatorio dell'art. 346 *bis* cod. pen., compatibile con detta meno severa misura, sarebbe intervenuto in epoca successiva alla presunta promessa di utilità, alla stregua di quanto emerge dalla conversazione del 4 febbraio 2019 fra il promittente PITITTO ed il MEZZACAPO.

6.3 Con il terzo motivo di critica la difesa deduce violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., "per mancanza della descrizione sommaria del fatto" di cui all'imputazione cautelare *sub* 12), così come originariamente formulata, ex art. 346 *bis* cod. pen., alla luce della riqualificazione in corruzione propria, stante l'assenza delle "cadenze descrittive con riferimento ai ruoli ed alle funzioni dei singoli e (del)le essenziali coordinate storiche e fattuali", tanto essendosi asseritamente risolto in una patente lesione delle ragioni della difesa, in considerazione della funzione propria della "sommaria descrizione del fatto", che è appunto quella di informare l'indagato del tenore delle accuse addebitategli, si da consentirgli la predisposizione della strategia difensiva che riterrà opportuna.

6.4 Il quarto motivo del ricorso investe, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione (*sub specie* di mancanza ed illogicità manifesta), la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente agli addebiti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui ai capi 2), 3), 4), 6), 8), 10) e 13) dell'imputazione provvisoria.

Premessa la riferibilità dei fatti *sub* 2), 3), 4) e 6) all'operazione transattiva di cui si è già ampiamente detto in precedenza, nel trattare della contestazione oggetto dei capi 1), a detta dei legali ricorrenti il Tribunale avrebbe omesso di valutare i plurimi elementi evidenziati dalla difesa, significativi dell'effettività dello svolgimento della prestazione professionale sottesa all'emissione delle fatture in questione. Dopodiché avrebbe indebitamente sovrapposto il concetto di inesistenza giuridica a quello di finalità illecita: a significare, cioè, come operazioni inesistenti possano essere normativamente qualificate solo quelle mai concretizzatesi nella realtà fenomenica, ovvero anche quelle aventi qualificazione giuridica diversa da quella loro attribuita e da cui sia derivato un vantaggio fiscale. Laddove un'operazione, ancorché illecita, non cessa per ciò solo di essere esistente, "sia naturalisticamente che giuridicamente", cosicché, essendo qui la consulenza non fittizia ma reale, a prescindere dalla sua qualificazione accusatoria come prezzo di una corruzione, viene meno l'equivalenza "finta consulenza = falsa fatturazione". Non senza aggiungere non aver pregio alcuno l'ulteriore assunto

del Tribunale, relativo al vantaggio indebitamente scaturito dall'applicazione di i.v.a. deducibile sul prezzo di una dazione corruttiva, che lascia ferma l'effettività della prestazione fatturata, di cui anzi riconosce implicitamente il reale svolgimento, cui corrisponde il regime fiscale correttamente applicato.

Inoltre, poiché la lettura in chiave accusatoria vuole che la fatturazione sia stata posta in essere per mascherare il sottostante accordo corruttivo, difetterebbe qui il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 8 d. lgs. n. 74/2000.

6.4.1 Le medesime considerazioni sono oggetto di richiamo con riferimento all'analoga imputazione provvisoria elevata *sub* 8) – per mero refuso indicata nella parte motiva del ricorso come 7): v. *ivi*, pag. 43 – mentre, in relazione alle restanti ipotesi di emissioni di fatture per operazioni inesistenti, *sub* 10) e 13), la difesa censura "la assoluta mancanza di motivazione" al riguardo.

6.5 Direttamente connessa alla più volte citata vicenda concernente l'attività professionale dello studio MEZZACAPO esitata nella transazione ACEA – ECOGENA è la contestazione di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 *ter.1* cod. pen., *sub* 5), relativamente alla quale la difesa denuncia violazione di legge, stante l'erronea interpretazione della norma sostanziale cui il Tribunale avrebbe fatto luogo, nonché vizio di motivazione.

Rilevano in proposito i difensori ricorrenti che, attesa la finalità perseguita dalla norma incriminatrice, che è quella di sanzionare la condotta di colui che reimpiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi del reato presupposto, sempre che tali attività risultino in concreto idonee a rendere estremamente difficoltoso risalire all'origine del provento illecito, la condotta ascritta si porrebbe senza meno al di fuori di tale perimetro: ciò in quanto la società ELLEVI s.r.l., sul cui conto corrente risulta in effetti trasferito parte del denaro corrisposto per l'attività professionale relativa alla transazione anzidetta – società facente capo all'odierno ricorrente, che ne detiene il 99% delle quote sociali – è una società sostanzialmente inattiva e comunque l'agevole tracciabilità del trasferimento in questione vale ad escludere la necessaria capacità dissimulativa della condotta penalmente rilevante, al di là della estrema difficoltà di inserire la società menzionata nel novero della realtà imprenditoriali cui ha riguardo l'art. 648 *ter.1* cod. pen.

Di qui l'erronea applicazione della fattispecie evocata, cui si assomma l'assenza di motivazione in ordine alle argomentazioni che precedono, pur sottoposte al vaglio del giudice distrettuale della cautela.

Inoltre, "la riconducibilità manifesta della titolarità di quei conti correnti all'utilizzo personale del MEZZACAPO" varrebbe ad integrare la causa di non punibilità contemplata dal comma 4 dello stesso art. 648 *ter.1* cod. pen., così

concretizzando un ulteriore ragione di annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata.

6.6 Il sesto ed ultimo motivo di doglianza afferisce alla denunciata violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in tema di esigenze cautelari, avuto riguardo sia al carattere meramente apparente della relativa motivazione (sì da non sfuggire alla denunciata nullità, ex art 292 lett. c) del codice di rito), sia alla sussistenza delle stesse, sotto forma di pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, sia all'adeguatezza della più gravosa misura applicata.

Si assume in proposito che le perentorie enunciazioni di segno negativo formulate dal Tribunale maschererebbero la sostanziale elusione delle argomentazioni critiche svolte dalla difesa, essendosi l'ordinanza attestata su una "motivazione del tutto apodittica ed autoreferenziale".

6.6.1 Segnatamente, per ciò che attiene alla specifica esigenza di cui alla lettera a) dell'art. 274 del codice di rito, la operata sottolineatura del preteso ricorso, da parte degli indagati tutti, a "mezzi fraudolenti per camuffare il meccanismo illecito fin qui descritto [...] facendo ricorso a diversi conti correnti, all'uso di fatture per operazioni inesistenti, di strutture societarie intestate a prestanome", intesi come elementi sintomatici "di una particolare capacità di dissimulazione che agevola, quanto meno allo stato, la commissione di atti di inquinamento probatorio", costituirebbe nient'altro che una motivazione meramente apparente, per un verso essendo ad essa estranea l'individuazione di qualsivoglia "oggettiva esigenza" di ricerca della prova, messa a repentaglio dallo *status libertatis* del ricorrente; e, per altro verso e correlativamente, non avendo rilevanza la prospettazione di "un quadro del tutto soggettivo" circa la "presunta indole dissimulativa dell'indagato". Il che - prosegue il ricorso - si conforma all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia, rigorosa appunto nel richiedere che l'esigenza in parola trovi fondamento "in elementi concreti e sulla natura della prova, e non su basi esclusivamente congetturali che facciano riferimento alla sola indole dell'incolpato", tanto meno potendo essere valorizzati scenari d'indagine futuri, ancora in corso di esatta determinazione, senza riferimento alle prove da acquisire ovvero alla salvaguardia delle fonti già acquisite.

Fermo quanto sopra, è inoltre censurato il mancato apprezzamento della specificità della posizione del MEZZACAPO, quale soggetto al di fuori delle amministrazioni pubbliche e da eventuali influenze politiche, non avendo peraltro neppure il G.i.p. operato una doverosa distinzione fra le posizioni dei singoli indagati, tenuto conto in proposito che la giurisprudenza di questa Corte subordina la rilevanza della condotta inquinante dei correi alla circostanza che essa sia volta ad alterare il quadro probatorio "nell'interesse comune dei

coindagati" e sempre che il giudice fornisca adeguata dimostrazione della connessione esistente fra le varie posizioni: del che non vi sarebbe traccia nel caso di specie, non senza richiamare l'esistenza di ulteriore attività d'indagine, successiva all'emissione del provvedimento genetico, non considerata dal Tribunale.

6.6.2 Quanto all'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 del codice di rito, ancorché il ricorso dia atto dell'esistenza di un "contributo argomentativo" offerto dal Tribunale del riesame per colmare le originarie lacune dell'ordinanza genetica, nondimeno la motivazione relativa sarebbe pur sempre connotata "dalla medesima apoditticità ed astrattezza e dalla totale omissione di ogni confronto con le argomentazioni proposte dalla difesa".

Così, la ritenuta concretezza ed attualità dell'esigenza *de qua*, fatte discendere dalla estrema prossimità temporale delle condotte, sarebbero tuttavia valutate "in una dimensione di totale astrattezza", senza tenere nella dovuta considerazione la "inesorabile cesura costituita dalla cessazione della carriera politica del DE VITO", con il conseguente venir meno di ogni possibilità di influenza o di condizionamento di attività a lui riconducibile e le asserite, necessarie ripercussioni sulla posizione del MEZZACAPO, legato allo "amico potente", "dal quale il professionista avrebbe mutuato (sempre secondo l'ipotesi accusatoria) ogni sua potenzialità criminale", tenuto conto in proposito dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità circa il concetto di attualità del pericolo di reiterazione, qui rilevante. Donde altresì l'assenza di reale capacità dimostrativa – essendo, anzi, logicamente incongruente – dell'iniziale affermazione del G.i.p. circa l'esistenza di un presunto "manifesto programmatico", "sintomatico di un programma criminoso ampio e prolungato nel tempo, volto ad ottenere il massimo profitto dalla funzione pubblica svolta dal DE VITO", appunto per la sopravvenuta cessazione della funzione pubblica e della rilevanza ad essa inscindibilmente connessa.

6.6.3 Da ultimo, la motivazione del Tribunale difetterebbe "della necessaria consistenza argomentativa" anche in ordine al profilo dell'adeguatezza della misura applicata, affermata sulla scorta della gravità dei fatti, senza tenere in alcuna considerazione – ancora una volta – "l'incedere stesso dei fatti e degli avvenimenti politico-giudiziari", tali da aver "reciso e spezzato quegli originari 'legami' o 'reti' di rapporti che il MEZZACAPO non è stato mai in grado di gestire autonomamente e che certamente non avrebbero potuto sopravvivere al su ricordato totale e radicale 'azzeramento' della figura politica di riferimento".

7. All'udienza fissata per la discussione dei ricorsi, la difesa del MEZZACAPO ha depositato memoria con "motivi nuovi" – tali definiti – a mezzo della quale:

- a) ha stigmatizzato la mancata valutazione dei lucrosi incarichi di cui sarebbe stato promesso l'affidamento allo studio legale del MEZZACAPO, pure indicati come oggetto della retribuzione del patto corruttivo *sub* 1), "al fine di verificare la riconducibilità della loro generica rappresentazione a vere e proprie 'promesse' riconducibili alternativamente alle differenti figure di illecito disegnate rispettivamente dagli artt. 318 e 319 c.p. e di verificare, conseguentemente, se vi fosse stato il perfezionamento dell'illecito attraverso la loro accettazione", per il resto ribadendo il già denunciato difetto d'indagine "in ordine alla sussistenza di quella indispensabile relazione fra presunta 'utilità' [...] e attività politica del DE VITO", così come la parimenti rilevata assenza "dell'atto riconducibile alla funzione" propria del DE VITO, quale richiesto dalla natura di "reato funzionale proprio" di entrambe le fattispecie corruttive ipotizzate;
- b) ha ripreso il profilo di doglianza sviluppato con il terzo motivo dell'originario ricorso, con riferimento alla dedotta nullità connessa alla mancata descrizione sommaria del fatto di reato di cui al capo 12) della rubrica provvisoria, a seguito della pretesa riqualificazione compiuta dal G.i.p. con il provvedimento genetico, con cui sarebbero stati in realtà oltrepassati "i limiti consentiti dalla legalità processuale, finendo con il modificare la base fattuale della stessa incolpazione";
- c) ha reiterato infine le censure in tema di esigenze cautelari, di cui al sesto ed ultimo motivo di ricorso, significando come il Tribunale abbia nell sostanza riprodotto i "temi già sviluppati dal giudice emittente", eludendo le articolate osservazioni difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si premette che, nelle more della presente decisione, la misura cautelare originariamente adottata nei confronti del DE VITO e del MEZZACAPO è stata sostituita con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari; il che, all'evidenza, non comporta alcuna ricaduta sull'interesse all'impugnazione dei ricorrenti predetti, alla luce del tenore delle doglianze sviluppate, nei termini che sono stati sopra illustrati, in linea con il chiaro insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U., sent. n. 26795 del 28.03.2006, Prisco, Rv. 234268, cui *adde* Sez. 2, sent. n. 31556 del 18.05.2012, Rv. 253522).

Fermo quanto sopra, i ricorsi proposti sono fondati, alla stregua delle considerazioni che seguono.

2. Seguendo lo schema espositivo cui si è attenuta l'ordinanza impugnata, saranno innanzi tutto scrutinate unitariamente – stante la sostanziale identità di base che le accomuna, al di là del distinto svolgimento da parte degli estensori dei singoli atti d'impugnazione – le censure difensive inerenti alla vicenda

corruttiva oggetto del capo d'inculpazione *sub* 1). Ciò anche alla luce di agevoli considerazioni di ordine logico, atteso che, al di là del coinvolgimento nella stessa di solo due degli attuali ricorrenti – *id est*, il DE VITO ed il MEZZACAPO – nondimeno la vicenda medesima è stata assunta a paradigma della ricostruzione della totalità dei fatti per cui si procede, in ragione della implicazione, nelle vesti del privato corruttore, del già menzionato Luca PARNASI, della cui sottoposizione ad autonoma misura cautelare, nell'ambito di un distinto procedimento al presente strettamente collegato, pure si è detto.

2.1 In effetti, *l'incipit* del provvedimento qui censurato è esplicito nel richiamarsi al "gruppo criminale del PARNASI" e, soprattutto, al già descritto "metodo PARNASI", con l'elevazione dello "strumento corruttivo" alla "dignità di strumento aziendale", grazie alla "cedevolezza, quando non vera e propria disponibilità", manifestata dai soggetti contattati, titolari di una pubblica funzione, in tal senso essendo altresì valorizzato il carattere definitivo dei provvedimenti cautelari adottati in seno a tale pregresso procedimento. Ed indubbiamente è fuor di discussione che la preventiva erogazione di denaro in occasione delle elezioni, o comunque la messa a disposizione a politici vari di altre utilità, sì da consentire all'imprenditore in questione di poter "alzare il telefono" in qualsiasi momento ed in qualsiasi contesto, a tutela dei propri interessi, ben possa essere finalizzata all'instaurazione e concretizzazione di vere e proprie pratiche corruttive, onde la circostanza è stata opportunamente posta a base dello sviluppo di doverose indagini.

Altrettanto indubbio, tuttavia, è che tale indiscutibile circostanza non può risolversi in un automatico pre-giudizio, alla stregua del quale orientare la lettura di tutti i fatti successivi, essendo necessario che questi ultimi si prestino oggettivamente ad essere inquadrati in siffatta cornice, massimamente in funzione dell'emissione di un provvedimento cautelare, notoriamente informato – secondo l'ormai ampiamente consolidata lettura del disposto dell'art. 273 del codice di rito – all'acquisizione di una provvista indiziaria che assicuri una qualificata probabilità di colpevolezza nell'instaurando giudizio di merito.

2.2 Ferma tale peraltro ovvia premessa metodologica, il provvedimento dei giudici capitolini non si sottrae, *in parte qua*, a plurime ed evidenti censure sul piano della linearità logica e, quindi, del vizio di motivazione.

Alla stregua del presupposto costituito dal c.d. "metodo PARNASI", l'ordinanza impugnata, ritiene di ravvisarne puntuale conferma nel tenore delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso PARNASI in esito alla sua sottoposizione a custodia cautelare in carcere nell'ambito del primigenio procedimento, dichiarazioni che, lungi dal poter essere relegate al rango di "mere valutazioni soggettive" – come di converso sostenuto dalle difese degli indagati – avrebbero

la valenza di "un solido elemento indiziario, intrinsecamente coerente e logico" rispetto all'indicato presupposto, nonché "ampiamente e puntualmente riscontrato dagli esiti della presente indagine", avuto riguardo: 1) agli interventi concretamente compiuti dal DE VITO, che risulta aver presieduto la seduta assembleare del 14 giugno 2017, "nel corso della quale è stata approvata la delibera che ha confermato la dichiarazione di 'pubblico interesse' e di adeguamento del PRG per il nuovo stadio della Roma, esprimendo tra l'altro voto favorevole alla stessa delibera", nonché al rilievo del suo attivato ruolo istituzionale in funzione del superamento della c.d. "delibera BERDINI", essenziale per la realizzazione del progetto di trasformazione urbanistica nell'area della ex Fiera di Roma presentato da società facente capo al gruppo PARNASI; 2) alle utilità realmente conseguite, attraverso il conferimento di incarichi professionali allo studio legale del MEZZACAPO - individuato come "tramite ed elemento chiave del rapporto" fra il pubblico ufficiale corrotto ed il privato corruttore - e la percezione dei relativi emolumenti, in realtà afferenti ad "incarichi dal tenore formale, perché privi, in sostanza, di reali prestazioni professionali"; 3) al successivo riversamento del denaro sui conto della società MDL, "società di fatto riconducibile a MEZZACAPO Camillo e DE VITO Marcello, che [...] rappresenta la loro 'cassaforte' e che permette loro di porre al sicuro il prezzo della corruzione". Dato, quest'ultimo, che viene posto in correlazione con il definito "atteggiamento cinicamente predatorio" dei due ricorrenti, esplicitato dalla sottolineatura, compiuta dal MEZZACAPO nel discorrere con il coindagato, alla contestuale presenza del Movimento 5 Stelle al governo nazionale ed a quello locale della città di Roma, con la presenza proprio dell'amico DE VITO a capo del Consiglio Comunale, suggestivamente paragonata ad una congiunzione astrale del tipo dell'allineamento della cometa di Halley, non più ripetibile e pertanto da sfruttare adeguatamente con l'occupazione di posti remunerativi in seno alla cosa pubblica, "che permetta una massimizzazione dei profitti illeciti".

Sennonché:

- a) le dichiarazioni del menzionato PARNASI, riportate nel corpo dell'ordinanza genetica e quindi trascritte in seno al provvedimento del riesame, si risolvono nelle seguenti proposizioni: il convincimento maturato dal dichiarante circa l'interesse del DE VITO al conferimento di incarichi al MEZZACAPO, peraltro frutto non di mere impressioni personalistiche, bensì del dato oggettivo della presenza del detto MEZZACAPO, non altrimenti giustificata, all'incontro di presentazione con il DE VITO; il riconosciuto intento dello stesso PARNASI, a seguito della pronta adesione ai *desiderata* del suo interlocutore mediante l'affidamento al legale dell'incarico di seguire una transazione fra l'ACEA e

la ECOGENA, di accreditarsi presso il Movimento 5 Stelle, di cui il DE VITO era al tempo autorevole rappresentante, in linea con il *modus operandi* dell'imprenditore. Ne consegue che il valore confessorio dell'esistenza di un patto corruttivo, che a tali dichiarazioni è stato attribuito dai giudici capitolini, non rispecchia l'obiettivo tenore delle stesse, potendo pertanto riconnettersi solo ad una operazione interpretativa, che assegni loro una portata – per così dire – “addomesticata”, che non è stata tuttavia esplicitata, né può logicamente desumersi dagli ulteriori dati indiziari di cui sopra, per i motivi che seguono;

- b) il carattere sostanzialmente fittizio dei remunerati incarichi conferiti allo studio MEZZACAPO – che indubbiamente rivestirebbe significativa valenza ai fini della dimostrazione del carattere illecito del rapporto presupposto fra il PARNASI ed il DE VITO – si basa su enunciati contraddittori. Premessa l'unicità del solo incarico di fatto affidato dal PARNASI, ossia quello relativo alla transazione ACEA – ECOGENA già richiamata, al di là della irrilevante circostanza della titolarità formale dell'incarico in capo all'avv. Virginia VECCHIARELLI, sorella della moglie del MEZZACAPO ed associata nel suo studio, alla luce delle ragioni di carattere personale rappresentate dall'indagato, l'ordinanza impugnata valorizza l'importanza determinante che avrebbe deduttivamente avuto, ai fini del positivo raggiungimento dell'accordo transattivo, l'intervento di un soggetto terzo rispetto allo studio MEZZACAPO (ivi pagg. 19 e 75-77), nonché l'irrilevanza del ruolo della VECCHIARELLI (cfr. pagg. 19-20 e 77-78), peraltro in linea con la pacifica veste di teste di paglia dalla stessa ricoperta. E però nella motivazione dello stesso provvedimento impugnato si legge dell'apprezzamento, palesato dal PARNASI in sede d'interrogatorio di garanzia, circa il “*ruolo molto importante nella transazione con ACEA*” svolto dal MEZZACAPO (v. pag. 30 loc. cit.) e, di più, del nutrito scambio di SMS intercorso fra il detto MEZZACAPO ed il PARNASI, con cui il primo informa il secondo dell'evoluzione della vicenda (ivi, pagg. 35 e ss.);
- c) sempre con riferimento all'accordo transattivo in questione, ferma l'irrilevanza – in assenza di dati apprezzabili in ordine alle modalità di determinazione del compenso – della pur sottolineata ben maggiore entità di quanto corrisposto per detto incarico a fronte degli emolumenti ordinariamente percepiti dallo studio MEZZACAPO per le pratiche trattate, i giudici del riesame pongono l'accento sulla documentata trasmissione di ampia parte del corrispettivo versato all'avv. VECCHIARELLI su conti correnti riconducibili al MEZZACAPO e di una quota parte di tale ultima

- somma dallo stesso MEZZACAPO su conto corrente intestato al DE VITO, rimarcando, per le ovvie implicazioni che ne discendono in chiave accusatoria, "che le date in cui sono avvenuti i sopra citati trasferimenti in favore di DE VITO risultano sostanzialmente coeve con le fasi di definizione della transazione e/o dell'incarico alla VECCHIARELLI" (v. pag. 19). Rileva tuttavia il Collegio che l'assunto, compatibile per ciò che concerne il primo bonifico a beneficio del citato DE VITO, dell'importo di € 8.550,40 – eseguito dal MEZZACAPO il 6 settembre 2017, a fronte di una provvista di € 19.665,92 percepita il precedente 14 agosto dall'avv. VECCHIARELLI, cui il 10 agosto era pervenuta la somma di € 24.582,40 – appare senza meno poco chiaro per ciò che attiene al bonifico ulteriore, dell'ammontare di € 4.275,20, eseguito dal MEZZACAPO il 12 marzo 2018, ossia addirittura un mese prima che la menzionata VECCHIARELLI percepisse il saldo delle sue (formali) spettanze, avvenuto con due bonifici dell'importo di € 35.270,40 ciascuno il 13 e 16 aprile 2018; non senza rilevare, pur a prescindere da considerazioni relative al riparto delle somme, il silenzio serbato dal provvedimento impugnato circa la causale indicata nei bonifici eseguiti dal MEZZACAPO, con riferimento ai quali la difesa del DE VITO ha lamentato la mancata valutazione della documentazione prodotta nel corso dell'udienza celebratasi il 03.04.2019 innanzi al Tribunale capitolino a riscontro di tali causali, afferenti ad incarichi professionali asseritamente svolti in precedenza dal DE VITO, anch'egli avvocato, nell'interesse di clienti del MEZZACAPO;
- d) nulla dice, poi, il provvedimento impugnato, quanto alle utilità – ancora una volta sotto forma di lucrosi incarichi professionali, rimasti tuttavia allo stadio di promesse – che il capo d'incolpazione provvisoria colloca nell'ambito del più ampio corrispettivo stabilito con il *pactum sceleris* intervenuto fra i protagonisti dell'ipotizzato accordo corruttivo;
- e) l'atto contrario ai doveri d'ufficio è stato ravvisato, in relazione alla vicenda riguardante il progetto di realizzazione dello stadio della Roma Calcio, nell'aver il DE VITO presieduto l'assemblea del 14 giugno 2017, esprimendo in quella sede il proprio voto favorevole all'approvazione del progetto medesimo ed alle connesse varianti di PRG (avvenuta con 28 voti favorevoli e 9 contrari): l'assunto, negli asciutti termini che si sono sintetizzati (v. pag. 27 dell'ordinanza in esame), risulta gravemente insufficiente sul piano della motivazione, *a fortiori* alla luce dei rilievi critici che si sono sopra esposti. Esso, inoltre, tralascia di considerare, nonostante l'espressa sollecitazione delle difese, confortata dalla documentazione prodotta in sede di udienza camerale, che la ricordata

seduta del 14 giugno 2017 – presieduta dal DE VITO coerentemente alla veste istituzionale sua propria – interviene all’esito di un già apprezzabile *iter* procedurale, scandito, dopo la presentazione del progetto oltre tre anni prima, sotto la sindacatura MARINO, ed una prima dichiarazione di pubblico interesse dell’opera da parte della Giunta del tempo, da una convergente dichiarazione pubblica in tal senso della sindaca RAGGI, pur con l’indicazione di una sensibile diminuzione della cubatura commerciale del progetto, e dalla successiva adozione di una collimante delibera di Giunta, cui avevano fatto seguito i pareri positivi delle Commissioni permanenti e del IX Municipio, interessato dall’esecuzione del progetto, prima della seduta di cui trattasi, finalizzata alla verifica dell’eventuale esercizio in autotutela dei poteri di annullamento o revoca dei provvedimenti amministrativi, giusta la previsione scaturita dall’entrata in vigore dell’art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990. Il tutto in assenza di qualsivoglia indice probatorio, concretamente allegato, di un inopinato mutamento di linea da parte della maggioranza consiliare e di un’attività, da parte del DE VITO, finalizzata a scongiurare siffatta (allo stato del tutto congetturale) ipotesi, ovvero ancora di modificare in senso più confacente agli interessi del privato il già palesato favore della maggioranza comunale, essendo rimasti peraltro inesplorati eventuali profili di contrarietà all’interesse pubblico del complessivo progetto, con la limitazione sopra specificata;

- f) quanto alla vicenda incentrata sul progetto edilizio per l’area della ex Fiera di Roma, il provvedimento impugnato attesta la propria attenzione sulla “totale messa a disposizione della pubblica funzione da parte del DE VITO”, rilevante in funzione della “necessità, dichiarata dallo stesso PARNASI alla presenza di DE VITO e di MEZZACAPO, di superare la cosiddetta ‘delibera BERDINI’, che aveva determinato una limitazione delle cubature realizzabili, con conseguente compromissione del progetto globale da realizzare” (ivi, pagg. 27-28): più precisamente, si attribuisce al DE VITO il compito – frutto, appunto, della indebita pattuizione – di “promuovere le delibere assembleari funzionali al superamento dei limiti di cubatura realizzabili imposti dalla delibera BERDINI”. E però rimangono ferme, anche in questo caso, le considerazioni critiche già enunciate nelle precedenti lettere del presente sub-paragrafo, tenuto conto che la prospettazione accusatoria, quale allo stato cristallizzata nel capo d’incolpazione, riconduce anche la vicenda in esame al medesimo accordo corruttivo che si assume esistente a monte ed alle identiche utilità di cui si è sopra ampiamente detto. Di più, va inoltre rilevato che, a supporto

della effettività delle delibere assembleari funzionali al superamento dei limiti anzidetti, non viene fornito alcun concreto elemento; non senza osservare – così come emerge dalla stessa motivazione del provvedimento ex art. 309 cod. proc. pen. (ivi, pag. 64) e come la difesa del DE VITO non ha mancato di rimarcare – che la soluzione proposta dal PARNASI si basa sulla ritenuta applicabilità al caso di specie di una fonte normativa di rango superiore, ossia l'art. 62 del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche nella l. 21 giugno 2017 n. 96 (riprodotto alle pagg. 73-74 dell'ordinanza impugnata): ciò che sposta il piano di valutazione su un terreno di tipo squisitamente giuridico – donde il coinvolgimento del MEZZACAPO nella sua veste professionale – a prescindere dalla discutibilità della pressoché automatica criminalizzazione, cui sembra accedere l'ordinanza, del livello di interlocuzione politica fra un imprenditore, interessato ad un progetto di ampio respiro e di notevole esborso economico, ed un soggetto appartenente alla maggioranza politica che dovrà valutare il progetto medesimo. Anche di ciò l'ordinanza nulla dice, essendo appena il caso di puntualizzare che il paradigma della corruzione richiede che l'atto oggetto di mercimonio rientri nelle specifiche competenze del pubblico ufficiale corrotto, ovvero comunque nella sfera d'influenza dell'ufficio cui il predetto è assegnato, per l'effetto in grado di esercitare una qualsivoglia forma di ingerenza, ancorché in via di mero fatto (cfr., per tutte e da ultimo, Sez. 6, sent. n. 17973 del 22.01.2019, Rv. 275935).

3. Alla stregua delle suesposte osservazioni l'ordinanza impugnata va dunque annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti interessati, quanto all'addebito di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria, onde consentire al competente Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, di far luogo a nuova deliberazione in proposito, dopo aver dato esauriente risposta ai punti sopra enunciati, da a) a f), aventi valenza assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate dalle difese degli indagati.

Logico corollario di quanto precede è l'annullamento dell'ordinanza medesima nei riguardi del MEZZACAPO anche con riferimento ai reati inscindibilmente connessi ai fatti corruttivi oggetto del fin qui esaminato capo 1) e, in particolare, alla pretesa fittizietà dell'incarico affidato allo studio MEZZACAPO ed inerente alla vicenda transattiva ACEA – ECOGENA ed alle conseguenti movimentazioni di denaro: trattasi, segnatamente, degli addebiti concernenti l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi d'incolpazione 2), 3), 4), 6) e l'autoriciclaggio di cui al capo 5), non senza

aggiungere, con riguardo alle accuse elevate ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 74/2000, come la relativa fattispecie sia notoriamente connotata dal dolo specifico di evasione delle imposte – dunque maggiori di quelle discendenti dalle operazioni compiute – che certo non può farsi scaturire automaticamente dalla finalità di occultamento della sottostante corruzione che la recepta tesi accusatoria assegna all'emissione delle fatture di cui trattasi, abbisognando pertanto di adeguata motivazione, ove pure dimostrata la gravità indiziaria del reato presupposto di cui all'art. 319 cod. pen. e, in seno ad esso, il preteso carattere apparente delle operazioni contemplate.

Analogamente è a dirsi per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 8), 10) e 13), strettamente correlati, i primi due, al reato *sub* 7) e, il terzo, a quello *sub* 11), l'uno e l'altro rubricati ai sensi dell'art. 346 *bis* cod. pen., al pari di quello *sub* 12) di cui si dirà subito *infra*, ma ricondotti dai giudici del riesame al medesimo schema corruttivo delineato per le vicende di cui al capo 1), sulla scorta della ritenuta identità del *modus agendi* dei vari protagonisti, al di là della diversità del preteso privato corruttore, in applicazione di una sorta di proprietà transitiva comunque abbisognevole di adeguata verifica giusta quanto in precedenza osservato.

4. Come appena rilevato (e sintetizzato altresì nel RITENUTO IN FATTO), anche la rubrica del capo 12) della rubrica provvisoria reca il riferimento all'art. 346 *bis* cod. pen., avendo ipotizzato il magistrato procedente che i quattro indagati, in concorso tra loro, *"sfruttando le relazioni esistenti con soggetti chiamati ad intervenire nell'iter amministrativo per il rilascio del permesso di costruire, con cambio di destinazione d'uso ed ampliamento, di un edificio sito in Viale Trastevere/Piazza Ippolito Nievo nell'Area dell'ex Stazione Trastevere, di interesse della Ippolito Nievo s.r.l., società del gruppo STATUTO – ed in particolare la conoscenza di BARDELLI Gianluca con un pubblico ufficiale imprecisato e quella di DE VITO Marcello con RAGGI Gabriella, capo segreteria dell'assessore MONTUORI – si facevano indebitamente promettere da PITITTO Fortunato, professionista del gruppo STATUTO, a titolo di prezzo della mediazione illecita finalizzata ad ottenere un'interlocuzione diretta con il pubblico ufficiale nell'ambito del progetto immobiliare suindicato, la somma di euro 20.000 oltre accessori – e la ulteriore somma di 160.000 euro in caso di conseguimento del risultato – da corrispondere quale corrispettivo di incarico professionale conferito allo studio legale di MEZZACAPO Camillo. In Roma, il 22.02.2019"*.

Per contro, il G.i.p., la cui impostazione è stata pienamente avallata dal Tribunale distrettuale della cautela, ha ritenuto di ravvisare nei fatti gli estremi

del reato di corruzione propria: di qui la necessità di affrontare preliminarmente la questione di rito sollevata dai legali del BARDELLI in ordine alla dedotta violazione dell'art. 291 del codice di rito, ovviamente rilevante anche rispetto alla posizione degli altri ricorrenti, attinti essi pure dal medesimo addebito.

4.1 La difesa è senza dubbio nel giusto, là dove pone l'accento sulla profonda immutazione dei termini del fatto che è stata compiuta dal G.i.p., rispetto alla richiesta del titolare dell'azione penale: il DE VITO, al pari del BARDELLI indicato come uno dei due mediatori, incaricati di farsi latori delle richieste del soggetto privato – *id est*, il gruppo STATUTO, le cui pretese risultano qui veicolate dall'arch. PITITTO – nei confronti dei pubblici ufficiali (uno dei quali neppure identificato) chiamati all'adozione dell'atto previsto dalla procedura avviata, del quale non viene nemmeno investigata la natura – se contrario o meno ai doveri d'ufficio – diviene il soggetto centrale della vicenda, quale pubblico ufficiale corrotto, poiché asseritamente iscritto a libro paga dell'anzidetto gruppo STATUTO. Onde, correlativamente, il denaro promesso diviene non più la retribuzione dell'influenza da esercitarsi – non importa se reale o meramente vantata, in conformità al paradigma normativo del vigente art. 346 *bis* cod. pen., quale risultante dalle modifiche apportatevi dalla recente legge n. 3 del 2019, rispetto al quale la veste pubblicistica del predetto riveste valenza solo accessoria e non certo costitutiva, trattandosi di dato meramente contingente – bensì il corrispettivo del mercimonio della funzione, peraltro ricondotto in seno alla previsione di cui all'art. 319 cod. pen., in ragione della supposta contrarietà ai doveri d'ufficio del non meglio individuato atto da compiersi da parte del già citato DE VITO (cfr, Sez. 6, sent. n. 4113 del 14.12.2016 – dep. 27.01.2017, Rv. 269736, che focalizza la differenza strutturale fra le due fattispecie proprio con riguardo alla diversa connotazione causale della somma, nell'un caso finalizzata alla retribuzione dell'autore dell'opera di mediazione, nell'altro destinata al soggetto pubblico).

Per l'effetto, muta altresì il ruolo dei concorrenti: il PITITTO, giusta le considerazioni appena svolte, viene a rivestire il rango di corruttore; il BARDELLI – la cui condotta precedentemente si affiancava a quella del DE VITO, come portatore di una parallela influenza su un imprecisato ed ulteriore pubblico ufficiale – diviene concorrente nella condotta corruttiva del coindagato, senza peraltro che siano chiariti i termini di fatto alla base di siffatta affermazione, che in effetti si rinviene nel provvedimento genetico nonché in quello impugnato, atteso che la ritenuta consapevolezza del preteso patto corruttivo fra il DE VITO ed il PITITTO è dato che ben potrebbe essere irrilevante, ove intervenuta in un secondo tempo, successivamente al perfezionamento del patto anzidetto fra i due interlocutori necessari; il MEZZACAPO, infine, vede la propria pur immutata

condotta, di collettore della provvista illecita, inserita nello scenario affatto diverso che è stato testé delineato. Il tutto a tacere del silenzio serbato non solo sull'atto d'ufficio da ascriversi al DE VITO, ma sulla stessa riconducibilità di tale imprecisato atto in seno alla funzione propria di quest'ultimo, alla luce del consolidato insegnamento in proposito della giurisprudenza di legittimità già precedentemente richiamato, circa la necessità che l'atto in questione s'inserisca nel novero delle competenze proprie del pubblico ufficiale, ovvero rientri *quam minime* nella sfera d'influenza pertinente alle funzioni sue proprie (cfr. Sez. 6, sent. n. 17973/2019 cit.), che è evidentemente qualcosa di ben diverso dalla capacità d'incidere che il soggetto sia comunque in grado di esercitare per le sue prerogative soggettive, pur esaltate dal ruolo ricoperto.

4.2 Poste tali premesse, la conclusione che ne viene è inevitabile.


Nella logica del codice vigente, il procedimento di applicazione delle misure cautelari è informato alla netta separazione dei ruoli tra soggetto istante – cui compete il potere di domanda, alla stregua di un atto di esercizio dell'azione cautelare, così come esplicitato da Corte cost. n. 4/1992 – e organo decidente: a significare, cioè, che spetta al pubblico ministero il potere-dovere di richiedere la misura, con il supporto dell'allegazione degli elementi su cui la stessa si fonda, cui si correla il potere-dovere del giudice di provvedere con atto motivato, nel rispetto dei requisiti formali fissati dall'art. 292 cod. proc. pen., "in termini di interdipendenza necessaria tra richiesta e decisione" (cfr., in parte motiva, Sez. U., sent. n. 8388 del 22.01.2009, Novi).

Le implicazioni naturalmente connesse, coerentemente all'aspetto devolutivo della procedura, sono nel senso che è preclusa al giudice la possibilità di applicare d'ufficio una misura cui non corrisponda la relativa domanda da parte del pubblico ministero, tanto valendo anche con riferimento all'adottabilità di una misura diversa e più grave rispetto a quella su cui si era attestata la domanda del magistrato procedente dell'accusa.

Rimane fermo, ovviamente, che il giudice, nell'esercizio di una potestà connaturata allo *ius dicere*, conserva piena libertà di dare ai fatti sottoposti al suo esame la qualificazione giuridica reputata corretta – *a fortiori* in una fase quale quella delle indagini preliminari, la cui intrinseca fluidità comporta di per sé la frequente instabilità della configurazione giuridica – poiché ciò non incide in alcun modo sull'autonomo (ed esclusivo) potere d'iniziativa del pubblico ministero. Non così, invece, qualora il difforme inquadramento giuridico comporti il mutamento del fatto, inteso come accadimento materiale, onde può conclusivamente affermarsi che, mentre il G.i.p., al pari del giudice del riesame, ha piena facoltà di assegnare ai fatti, sui quali l'indagato ha avuto modo di esplicitare appieno il proprio diritto di difesa, la qualificazione giuridica ritenuta più

congrua, egli non può tuttavia porre fatti diversi a base del provvedimento rimesso al suo potere (cfr., di recente, Sez. 6, sent. n. 16020 del 13.03.2019, Rv. 275602; conf. Sez. 2, sent. n. 29429 del 20.04.2011, Rv. 251015, ma già Sez. U., sent. n. 16 del 19.06.1996, Di Francesco, Rv. 205617): il che, per contro, è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, in cui, per quanto detto, il G.i.p., prima, ed il Tribunale, poi, hanno tratteggiato, pur all'interno del medesimo contesto, un fatto ontologicamente difforme da quello ipotizzato nella richiesta cautelare ed improntato, per di più, a maggiore gravità, con le connesse implicazioni in punto di durata dei termini custodiali, laddove spetta al pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione.

S'impone dunque, in relazione a detto capo d'incolpazione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza nei confronti di tutti gli indagati, con i conseguenziali provvedimenti a beneficio del BARDELLI e del PITITTO, raggiunti unicamente da tale titolo cautelare.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti quanto al capo 12), disponendo per l'effetto l'immediata liberazione di BARDELLI Gianluca e PITITTO Fortunato se non ristretti per altra causa.

Annulla l'ordinanza medesima con riferimento alle residue imputazioni cautelari nei confronti di DE VITO Marcello e MEZZACAPO Camillo e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma - sezione riesame.

Così deciso in Roma, l'11 luglio 2019

Il consigliere estensore

Andrea Fronci



Il presidente

Pierluigi Di Stefano

